



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

**GIURISPRUDENZA
UNA SENTENZA AL MESE**

A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli" della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio.

N.01 /Gennaio 2012()*

ART. 2103 CODICE CIVILE. LIMITAZIONI ALLO JUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO. FINALITA' DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE. MANSIONE DI COLLAUDATORE DI AUTO. ADIBIZIONE SUCCESSIVA AD AIUTO FABBRO. DEMANSIONAMENTO. SUSSISTENZA. RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. ONERE DELLA PROVA. NON SUSSISTE. DETERMINAZIONE PER PRESUNZIONI SEMPLICI. SUSSISTE.

(Cassazione - Sezione Lavoro- n. 250 del 12 Gennaio 2012)

L'attuale art. 2103 c.c. rappresenta una grande conquista delle OO.SS. che, attraverso l'art. 13 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), modificativo della precedente formulazione, **introduce notevoli limitazioni allo jus variandi del datore di lavoro in tema di "mansioni del lavoratore"**

Per vostra comodità lo riportiamo.

Art.2103 Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo.

Ergo, il lavoratore:

- a) deve essere adibito nelle mansioni per le quali è stato assunto;
- b) tutt'al più può essere adibito a mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte;
- c) può essere adibito a mansioni superiori con assegnazione definitiva dopo un periodo fissato dai CCNL e, comunque, non superiore a tre mesi tranne che l'adibizione de qua non sia stata effettuata in sostituzione di lavoratori assenti ed aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- d) giammai può essere adibito a mansioni inferiori.

La finalità della disposizione è quella di salvaguardare il patrimonio professionale del lavoratore.

Di particolare rilievo anche il concetto di “mansione equivalente” nel senso che il lavoratore, pur essendo adibito ad una mansione diversa, deve, comunque, utilizzare nel suo svolgimento tutto o parte del bagaglio professionale acquisito.

L'importanza della disposizione è rafforzata dal secondo comma dell'art. 2103 c.c. per il quale è nullo qualsivoglia patto derogatorio del divieto imposto dalla norma pur voluto e sottoscritto dalle Parti.

Quando il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori ci si trova di fronte ad un caso di “demansionamento”.

Quali, allora, le conseguenze di un “demansionamento”?

Costituisce l'oggetto della sentenza in commento.

Ecco il fatto storico.

Un lavoratore svolge per ben 10 anni presso una nota industria automobilistica mansioni di **collaudatore di vetture nuove** su strade e su pista allo scopo di “scoprire” eventuali difetti tecnici da segnalare alle strutture competenti. Gli viene imposto di seguire un corso di riqualificazione professionale (della durata di una settimana), gli si attribuisce la **nuova** mansione di “**aiuto fabbro**” e spostato in altro reparto (id: reparto cassoni) dove la sua mansione consiste essenzialmente nel verificare, a campione, la conformità dei contenitori ai rispettivi disegni ed, eventualmente, ripararli.

Da qui il **ricorso** al G.U.L. (Giudice Unico del Lavoro- Tribunale in composizione monocratica) per **demansionamento** e violazione, quindi, della disposizione ex art. 2103 c.c.

Il Tribunale accoglie la domanda. Idem, la Corte Distrettuale cui l'Azienda automobilistica ha presentato successivo gravame. In particolare la Corte di Appello sancisce che la nuova mansione assegnata al lavoratore non tiene conto del bagaglio professionale posseduto dal dipendente dopo lo svolgimento decennale di altra diversa mansione senza, peraltro, alcuna possibilità di accrescimento dello stesso. Questo solo fatto del demansionamento è fonte di risarcimento danno non patrimoniale. Dunque, solo per essere stato demansionato, c'è presunzione, in re ipsa, di un danno non patrimoniale subito dal lavoratore.

L'Azienda ricorre, pertanto, in Cassazione.

Gli Ermellini, con **sentenza N.250 del 12 Gennaio 2012**, hanno respinto il ricorso.

I Giudici della Cassazione hanno effettuato, quindi, un excursus sulla portata e finalità dell'art. 2103 c.c. asserendo che i giudici di prime cure (id: di merito) hanno il compito di accertare, mediante una valutazione comparativa, se, nel concreto, **le nuove mansioni non solo impediscono l'utilizzo del bagaglio professionale quanto non ne consentono nemmeno l'accrescimento, in cosa consistesse questo bagaglio professionale acquisito fino ad allora e, pertanto, se fosse stato, nella nuova mansione, sottoutilizzato od inutilizzato.**

Di particolare rilievo ermeneutico anche l'insegnamento dei Giudici della Cassazione: **l'accertamento in concreto delle mansioni svolte ci deve essere sempre anche quando, prima facie, le mansioni sembrano identiche.**

Gli Ermellini hanno, quindi, riconosciuto che nel giudizio di merito tale accertamento sia stato effettuato concretamente ed in modo incensurabile poiché la mansione di collaudatore, come osservato dagli stessi Giudici di merito, richiede conoscenze specifiche che devono essere incrementate mediante lo svolgimento continuo nel mentre la successiva e sporadica mansione di verificatore e riparatore di cassoni metallici non poteva minimamente comportare l'utilizzo del precedente bagaglio professionale che, quindi, è andato scemando.

Relativamente alla sussistenza del **danno professionale**, questo, a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, deve essere ricondotto comunemente alla nozione di **danno cosiddetto esistenziale e consistente nella perdita o diminuzione di capacità professionale con connessa perdita di prestigio nell'impresa** per cui, ex art. 2697 c.c., dovrebbe essere allegato e provato.

Tuttavia, ha osservato la Cassazione, **si tratta di danno diverso dall'immediata diminuzione del patrimonio facilmente identificabile in fatti concreti donde assume rilievo principale la prova per presunzioni** per cui, dalla complessiva valutazione degli elementi accertati (durata e gravità della dequalificazione, conoscibilità nell'ambiente aziendale e fuori, frustrazione di aspettative di progressione) si possa con prudente apprezzamento ed anche sulla base del notorio (art. 115 cod. proc. civ.) **risalire al fatto ignoto ossia all'esistenza del danno**. Né più, né meno come aveva giudicato la Corte Distrettuale che si era attenuta a questi "principi".

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

*Il Presidente
Edmondo Duraccio*

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**